

Art. 59

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010 in base a quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della [legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21](#) (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla [legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16](#). Per l'anno 2010 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della [legge provinciale n. 21 del 1992](#).

2. Per gli interventi di acquisto di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Per gli interventi di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo, eventualmente ridotta del contributo in conto capitale concesso, e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Gli enti delegati possono ritirare i provvedimenti di revoca della concessione del contributo adottati alla data di entrata in vigore di questa legge per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori previsti dalla [legge provinciale n. 21 del 1992](#), nel caso i lavori siano stati successivamente regolarmente eseguiti e previa richiesta, adeguatamente motivata, da presentare da parte dell'interessato entro il 30 giugno 2010.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 2 e 3 e, in particolare, i requisiti dei richiedenti, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale. La deliberazione stabilisce anche specifiche misure per favorire l'accesso ai contributi da parte delle giovani coppie e dei nubendi, nonché i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

6. Per ridurre il consumo del territorio la Provincia favorisce gli interventi di risanamento e di acquisto e risanamento del patrimonio edilizio esistente. Per questa tipologia di interventi possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, secondo criteri e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, compresi quelli relativi a eventuali casi di incompatibilità con misure agevolative statali. I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Il contributo è erogato dalla società Cassa del Trentino s.p.a. sulla base delle graduatorie approvate dall'ente locale competente.

7. Le deliberazioni previste dai commi 5 e 6 sono assunte d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta (⁵⁵).

8. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo e d'integrazione del contributo previsto dall'articolo 38, comma 5, della [legge provinciale n. 21 del 1992](#) non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da quest'articolo.

9. Possono essere ammessi a contributo anche gli interessati che, nel periodo tra il 1° luglio 2008 e la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo, hanno acquistato, anche a fini di risanamento, o avviato la costruzione o il risanamento degli immobili oggetto del contributo.

10. La verifica della sussistenza del requisito della condizione economica è effettuata con riguardo al solo momento della presentazione della domanda.

10 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo sono riaperti per gli interventi di acquisto, anche ai fini del risanamento, e di costruzione per le giovani coppie e nubendi che alla data del 10 maggio 2010 avevano un indicatore ICEF inferiore a 0,10 calcolato con le modalità previste dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in attuazione dei commi 5 e 6; la domanda può essere presentata a condizione

che alla predetta data i richiedenti avessero un indicatore ICEF superiore a 0,10 e inferiore o pari a 0,39, calcolato con modalità appositamente individuate dalla Giunta provinciale che tengono conto dei mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale, nonché gli altri requisiti previsti dalle citate deliberazioni. Gli enti locali approvano apposite graduatorie per l'applicazione di quest'articolo. Possono essere ammesse a finanziamento le sole domande che hanno riportato un punteggio almeno pari a quelle collocate all'ultima posizione finanziabile alla data di entrata in vigore di questa legge come determinata dall'ente locale competente nelle graduatorie di riferimento approvate dall'ente medesimo ai sensi delle predette deliberazioni.

11. In caso di trasferimento dei contributi concessi ai sensi di quest'articolo su un altro alloggio, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, lettera a), della [legge provinciale n. 21 del 1992](#), si prescinde dalla verifica dei requisiti concernenti il reddito o la condizione economica.

12. Alle domande di agevolazione per l'acquisto di alloggi presentate ai sensi di quest'articolo, dell'articolo 58 della [legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20](#), e dell'articolo 53 della [legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23](#), relativi all'edilizia abitativa agevolata, non si applica l'articolo 83, comma 1, della [legge provinciale n. 21 del 1992](#).

13. Si prescinde dai limiti di superficie per tutti gli interventi di risanamento definiti dall'articolo 53, comma 1, della [legge provinciale n. 21 del 1992](#). Questa disposizione si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 53 della [legge provinciale n. 23 del 2007](#).

14. Entro l'anno 2010, a titolo di anticipazione, la Provincia può concedere agli acquirenti di beni immobili da costruire in provincia di Trento una somma fino all'equivalente monetario del credito da essi vantato nei confronti dei costruttori di detti beni assoggettati a procedure implicanti una situazione di crisi oppure una somma fino all'ammontare del conferimento effettuato a titolo di socio di cooperative a responsabilità limitata.

15. I richiedenti l'intervento di cui al comma 14 devono avere, al momento di presentazione della domanda:

- a) residenza in provincia di Trento da almeno tre anni;
- b) i requisiti per accedere ai benefici di cui al piano straordinario disciplinato da quest'articolo, salvo quanto diversamente previsto dalla deliberazione di cui al comma 17.

16. Le condizioni per l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 14 sono:

- a) la prova del credito o dell'ammontare del conferimento alla data di apertura delle procedure implicanti una situazione di crisi;
- b) che il richiedente surrogli la Provincia, nei limiti di quanto da essa anticipato, nei propri diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

17. La Giunta provinciale con propria deliberazione disciplina, in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni di cui ai commi 15 e 16 e le ulteriori condizioni e requisiti eventualmente utili ad evitare comportamenti speculativi;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- c) la data dopo la quale deve essere stato maturato il credito o effettuato il conferimento ai sensi del comma 14;
- d) i criteri per la quantificazione dell'anticipazione, che può essere modulata anche in relazione alla condizione economica del richiedente e deve in ogni caso tener conto di quanto eventualmente percepito accedendo al fondo istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), ed il suo limite massimo;
- e) le modalità di concessione del contributo;
- f) le definizioni di acquirente, costruttore, immobile da costruire, situazione di crisi.

18. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale maggiori spese sulle unità previsionali di base 65.10.210 e 65.10.220.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 14 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

19 bis. Nei piani straordinari degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata successivi a quello adottato ai sensi di quest'articolo la valutazione della situazione economico-patrimoniale minima, ove prevista, è sostituita dalla verifica della capacità da parte del richiedente il contributo di sostenere la rata del mutuo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. In ogni caso nella valutazione della situazione economico-patrimoniale si tiene conto delle spese per debiti chirografari contratti per la realizzazione della prima casa di abitazione e per spese di prima necessità comunque individuate con deliberazione della Giunta provinciale (⁵⁶).